

Relazione del Collegio sindacale all'azionista unico

AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C.

Sommario

| | |
|--|-----------|
| Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile..... | 2 |
| Premessa generale..... | 3 |
| Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati | 3 |
| Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c..... | 4 |
| Sul differimento dei termini di approvazione del progetto di bilancio (Art. 2364 CC) | 4 |
| Sul tema della violazione del disposto dell'articolo 2446 cc..... | 7 |
| Osservazioni circa l'evoluzione dell'attività svolta dalla società. Continuità aziendale..... | 9 |
| Osservazioni sulla struttura organizzativa interna..... | 11 |
| Sull'iscrizione di un fondo rischi correlato al credito per il contributo in conto esercizio e la svalutazione dei crediti privi di riscontro alla circolarizzazione..... | 12 |
| Osservazioni sulla Relazione sul governo societario (art. 6 TUSP)..... | 15 |
| Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio..... | 16 |

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale
 Sindaco effettivo
 Sindaco effettivo

Alessandro Sacrestano
 Liliana Speranza
 Francesco Vallefucio

NAPOLI SERVIZI SPA

Società unipersonale

Sede in VIA G. PORZIO ISOLA C1 CENTRO DIREZIONALE - 80143 NAPOLI (NA) Capitale sociale Euro 10.323.960,00 I.V.

Relazione del Collegio sindacale all'assemblea dei Soci ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile

Signor Azionista della NAPOLI SERVIZI SPA,

la presente relazione è stata approvata collegialmente ed in tempo utile per il suo deposito presso la sede della società, tenuto che:

1. in data 23/06/2020 l'A.U. della società, con Determina n. 32 di pari data, approvava il progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018, trasmettendo al Collegio Sindacale la Determina ma non anche gli allegati;
2. in data 01/07/2020 l'amministratore unico della società trasmetteva con PEC di pari data il progetto di bilancio approvato;
3. in data 03/07/2020 l'A.U. provvedeva a convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio, fissando la prima convocazione per le ore 11.00 del 31/07/2020 e la seconda per le ore 11.00 del 07/08/2020;
4. letto il progetto di bilancio, in data 14/07/2020 il collegio sindacale ha chiesto che l'ordine del giorno per l'assemblea convocata fosse integrato con un punto che invitasse a deliberare su quanto stabilito dall'articolo 2446 del CC;
5. in data 14/07/2020, successivamente alla ricezione della PEC con cui il collegio evidenziava l'obbligo di ottemperare al disposto di cui all'articolo 2446 cc, l'AU notificava al Collegio la Determina n. 41 del 10 luglio, con allegata la Nota Integrativa rettificata, lasciando inalterato l'ordine del giorno per l'assemblea convocata;
6. in data 16/07/2020 l'amministratore unico – preso atto delle richieste del collegio sindacale – riconvocava l'assemblea del Socio (in prima convocazione) per il giorno 07/08/2020 integrando l'ordine del giorno con un punto sulle disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 2446 CC;
7. il Collegio non è a conoscenza di alcuna formale "rinuncia ai termini" di cui al 2429 CC terzo comma;
8. in data 23/07/2020 l'AU notificava a mezzo pec al collegio una nuova versione della Relazione sulla Gestione;
9. in data 23/07/2020 la società Ernst&Young, incaricata della revisione legale dei conti, depositava la propria Relazione emessa ai sensi dell'articolo 14 del DLgs n. 39/2010.

Fatta tale premessa, si evidenzia come nel corso dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 la nostra attività sia stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel rispetto delle quali abbiamo effettuato l'autovalutazione, con esito positivo, per ogni componente del collegio sindacale.

Va poi rilevato che, come da disposizioni statutarie e normative, queste ultime dettate dal Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, pubblicato sulla G.U. dell'8 settembre 2016, n. 210, articolo 3, comma 2 - la Napoli Servizi SpA ha attribuito l'incarico della revisione legale dei conti a una Società di Revisione legale – la Ernst&Young - iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Pertanto, lo scrivente Collegio è investito esclusivamente dei compiti di cui al comma 1 dell'articolo 2403 del Codice Civile. Come detto, il revisore, in data 23/07/2020, ha depositato la propria Relazione, definitivamente concludendo le verifiche sul bilancio 2018, senza segnalare elementi di particolare rilevanza.

L'impostazione della presente relazione richiama la stessa struttura di quella utilizzata per l'esercizio precedente ed è ispirata alle disposizioni di legge e alla Norma n. 7.1. delle "Norme di comportamento del collegio sindacale - Principi di comportamento del collegio sindacale di società non quotate", emanate dal CNDCEC e vigenti dal 30 settembre 2015, nonché al documento, per quanto compatibile, "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti" - Versione aggiornata per le revisioni dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 (Edizione Giugno 2020).

Premessa generale

Il collegio sindacale intende preliminarmente ribadire all'organo di amministrazione che lo stesso dovrà tenere conto dell'obbligo di redazione della nota integrativa tramite l'utilizzo della cosiddetta "tassonomia XBRL" necessaria per standardizzare tale documento e renderlo disponibile al trattamento digitale: è questo infatti un adempimento richiesto dal Registro delle Imprese gestito dalle Camere di Commercio in esecuzione dell'art. 5, co. 4, del D.P.C.M. n. 304 del 10 dicembre 2008.

Il collegio sindacale, al momento, ha potuto verificare che le variazioni apportate alla forma del bilancio e alla nota integrativa, rispetto a quella adottata per i precedenti esercizi, non modificano in alcun modo la sostanza del suo contenuto né i raffronti con i valori relativi alla chiusura dell'esercizio precedente.

Sulla rettifica di alcune classificazioni contabili – evidenziate in più punti della Nota Integrativa – rispetto al bilancio predisposto per l'esercizio 2017, il collegio rinvia alla Relazione della società di revisione.

Conoscenza della società, valutazione dei rischi e rapporto sugli incarichi affidati

Dato atto dell'ormai consolidata conoscenza che il collegio sindacale dichiara di avere in merito alla società per quanto concerne la **tipologia dell'attività svolta** e la sua **struttura organizzativa e contabile**, tenendo anche conto delle dimensioni e delle problematiche dell'azienda, viene ribadito che la fase di "pianificazione" dell'attività di vigilanza è stata attuata mediante il riscontro positivo riguardo a quanto già conosciuto in base alle informazioni acquisite nel tempo.

È stato quindi possibile confermare che:

- l'attività tipica svolta dalla società – *seppure con criteri di rendicontazione differenti, sanciti dal nuovo modello contrattuale* - non è mutata nel corso dell'esercizio in esame ed è coerente con quanto previsto dall'oggetto sociale;
- fatta eccezione per quelle propedeutiche al monitoraggio ed alla valutazione dei rischi, puntualmente disciplinate nell'articolo 6 comma 2 del DLgs n. 175/2016, ed i cui contenuti sono stati regolamentati solo recentemente, con la delibera n. 31 del 22/06/2020, la dotazione delle strutture informatiche sono state adeguate alle esigenze della società in termini di monitoraggio;
- le risorse umane costituenti la "forza lavoro" si sono ridotte di 70 unità rispetto all'esercizio 2017. La società ha dichiarato di essere titolare, al 31/12/2018, di 1677 rapporti di lavoro, di cui 2 da dirigente, 9 da quadri, 304 da impiegati e 1362 da operai.

Quanto sopra constatato, risulta indirettamente confermato dal confronto delle risultanze dei valori espressi nel conto economico per i due ultimi esercizi, ovvero quello in esame (2018) e quello precedente (2017).

La presente relazione riassume quindi l'attività concernente l'informativa prevista dall'art. 2429, co. 2, c.c. e più precisamente:

- sui risultati dell'esercizio sociale;
- sull'attività svolta nell'adempimento dei doveri previsti dalla norma;
- sulle osservazioni e le proposte in ordine al bilancio, con particolare riferimento all'eventuale utilizzo da parte dell'organo di amministrazione della deroga di cui all'art. 2423, co. 4, c.c.;
- sull'eventuale ricevimento di denunce da parte dei soci di cui all'art. 2408 c.c.

Si resta in ogni caso a completa disposizione per approfondire ogni ulteriore aspetto in sede di dibattito assembleare.

Le attività svolte dal Collegio hanno riguardato, sotto l'aspetto temporale, l'intero esercizio e nel corso dello stesso sono state regolarmente svolte le riunioni di cui all'art. 2404 c.c. e di tali riunioni sono stati redatti appositi verbali debitamente sottoscritti per approvazione unanime.

Attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss., c.c.

Abbiamo vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione partecipando alle assemblee dei soci. Non sono pervenute denunce dai soci ai sensi dell'articolo 2408 Codice Civile.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri ai sensi di legge.

Si dà conto che al momento della stesura della presente relazione, è ancora pendente il giudizio promosso dal collegio sindacale ex art. 2409 cc. Nel corso delle ultime due sedute il Tribunale adito, rigettando la proposta di archiviazione avanzata dal curatore speciale incaricato, ha gravato la società di specifici obblighi di informativa sull'implementazione di misure correttive rispetto alle irregolarità segnalate dal collegio.

Parimenti si dà notizia dell'impugnativa della delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017. Immediatamente dopo aver approvato il bilancio in data 17.12.2019, recante l'iscrizione integrale del credito di € 4.250.000, intimatogli con decreto ingiuntivo da parte della Napoli Servizi spa, lo stesso Comune di Napoli si è opposto in data 23.12.2019 al decreto ingiuntivo sostenendo, *ex adverso*, nella memoria di resistenza, l'inesistenza del medesimo credito. In particolare, sostiene il Comune: *"Nel caso che ci occupa, in definitiva: 1. Mancava nelle deliberazioni su cui si fonda la pretesa di NAPOLI SERVIZI l'attestazione di copertura della spesa in bilancio sia per l'anno 2012, che per gli esercizi successivi. 2. La spesa per il rateo da corrispondersi nell'esercizio 2018 non è stata comunque impegnata, non avendo alcuna valenza, se non meramente interna, l'annotazione contabile prevista, da parte dei Dirigenti, per le annualità successive al 2014. Ne deriva che le delibere sopra indicate sono nulle, ex art. 21 septies della L.2421/90, per la nullità testuale derivante dalla violazione del disposto dell'art. 191 c.1 del d.lvo 267/2000, con conseguente insussistenza del credito rivendicato. O, in alternativa, sono ugualmente nulle per la mancanza dell'elemento essenziale della copertura della spesa nei bilanci delle annualità in cui sarebbe dovuta avvenire l'erogazione"*.

Talché, il collegio ha ritenuto di dover impugnare la delibera di approvazione del bilancio perché contrastante con i principi della chiarezza, verità e correttezza previsti dall'art. 2423 secondo comma del c.c. e, quindi, nulla ex art. 2379, n. 3, c.c. o, in subordine, annullabile ex art. 2377, c.c.

Sul tema della vigilanza riferiamo quanto segue:

Sul differimento dei termini di approvazione del progetto di bilancio (Art. 2364 CC)

Si discute del progetto di bilancio chiuso al 31/12/2018, predisposto con oltre due anni di ritardo rispetto all'ordinaria scadenza prevista dal Legislatore. Per le censure rispetto a tale eccessivo differimento, questo collegio rinvia al copioso carteggio con l'amministratore unico (ma ben noto anche all'azionista unico), nonché alla documentazione prodotta da questo collegio nel contesto del procedimento ex art. 2409 c.c. pendente dinanzi al Tribunale delle Imprese.

L'amministratore unico ha illustrato i motivi del differimento nella relazione sulla gestione (art. 2364, comma 2 CC). Tra questi, la Relazione evidenzia:

a) tardiva definizione del contratto di commessa con il Comune di Napoli.

Riferisce l'AU:

1. Il contratto di Servizio sottoscritto dalla Società con il Comune di Napoli, per effetto della delibera di GC 352 del 13.07.2018 e della successiva estensione del V° d'obbligo, scadeva il 30 settembre 2018. Quello successivo, che avrebbe garantito la continuità della gestione per le annualità future, è stato approvato in Assemblea del Socio solo il 27.09.2019, quando è stato dato mandato all'Amministratore unico di stipulare il contratto per il periodo 01.10.2019 – 31.12.2024, con la possibilità di un rinnovo per un ulteriore periodo di pari durata ex art. 106 c. 12 del D. Lgs 50/2016.

Pur volendo astrattamente tenere conto di quanto sopra evidenziato dall'AU, il collegio non può non rilevare che il nesso fra la scadenza del contratto e la predisposizione del progetto di bilancio d'esercizio (fattispecie, quest'ultima, attinente non alle modalità future di ingaggio con l'Ente partecipante ma, piuttosto, alla rendicontazione di quanto realizzato in un esercizio già trascorso, ed i cui dati sono nella disponibilità dell'AU) non integra un'esimente ai termini di garanzia previsti dal

Codice Civile per il deposito del progetto di bilancio, ben potendo l'amministratore dare corretta evidenza delle problematiche contrattuali nel paragrafo sulla continuità aziendale.

L'OIC 11, **Finalità e postulati del bilancio d'esercizio**, applicabile integralmente per la prima volta proprio a partire dai bilanci 2018 e le cui parti inerenti alla continuità aziendale sono già state applicate dai bilanci dell'esercizio 2017, proprio nella sezione sulla continuità aziendale (OIC 11, parr. 21-24) indica che la direzione aziendale – *in luogo che rinviare ad oltranza la predisposizione del progetto di bilancio* - deve effettuare un'analisi della capacità dell'azienda di essere operativa almeno nei successivi 12 mesi. Nel caso in cui vi siano molteplici incertezze, la nota integrativa illustra (oltre alle incertezze) i fattori di rischio, le assunzioni e le incertezze identificate, nonché i piani aziendali futuri per far fronte a questi rischi. Laddove non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non siano ancora accertate le cause di scioglimento ai sensi dell'art. 2485 c.c., il bilancio è redatto nella prospettiva della continuità, ma le valutazioni dovranno tenere in considerazione la situazione. Solo qualora fossero accertate le cause dell'art. 2485 c.c., il bilancio non è redatto nella prospettiva della continuità aziendale.

Del resto, l'intero esercizio 2018 era coperto da regolare contratto di commessa, così come lo stesso AU ha invece evidenziato nella Relazione sulla Gestione relativa all'esercizio 2017:

L'Amministrazione Comunale, con Delibera di Giunta n. 351 del 13.7.2018 procedeva ad una variazione del bilancio di previsione 2018/2020 per ridefinire gli stanziamenti di spesa a copertura del nuovo contratto con la Società; con ulteriore Delibera n. 352 del 13.7.2018 provvedeva a declinare gli indirizzi per i nuovi rapporti contrattuali con Napoli Servizi S.p.A. Successivamente, nel mentre in data 2 agosto 2018 si è proceduto alla sottoscrizione del nuovo Contratto di Servizio avente effetto dal 1° luglio 2018 al 30 giugno 2019, il Socio provvedeva a richiedere alla Società di relazionare in merito alle poste di bilancio in discussione, invitando l'amministratore unico ad un interpellato specifico da rivolgere alla Ragioneria Generale dell'Ente.

b) Incertezze su poste creditorie (contributo in c/esercizio e LSU) e ripianamento dell'esposizione bancaria

Riferisce l'AU:

2. Il Bilancio di esercizio al 31.12.2017 è stato approvato dall'Assemblea del Socio solo il 17.12.2019 allorché si è avuta certezza non solo della prosecuzione del rapporto contrattuale con il Socio/Committente ma anche delle seguenti partite creditorie nei confronti del Socio:

- esigibilità della quota 2018 pari ad euro 850.000, relativa al contributo in conto esercizio disposta dal Tribunale il 15.11.2019 a seguito di decreto ingiuntivo della Società e a tutt'oggi non incassata;
- pagamento del contributo relativo all'assunzione di 60 lavoratori socialmente utili iscritto nei conti della Società per Euro 3.370.000;
- estinzione delle anticipazioni bancarie conseguenti la cessione del credito della Società agli Istituti di credito, Monte dei Paschi di Siena e Banco Napoli intervenuta a seguito dell'incasso di fatture per "servizi non indispensabili";

3. In seguito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017, il Comune di Napoli si è opposto al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Napoli GU, sez. X emesso il 15.11.19, in favore della Napoli Servizi SpA per l'importo di Euro 850.000 oltre accessori, relativa alla quota 2018 del Contributo in Conto esercizio, benché la delibera di approvazione del bilancio abbia efficacia vincolante di tutti i Soci, anche con riguardo ai crediti della Società verso i medesimi.

Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il Comune di Napoli ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'insussistenza del credito preteso dal Comune di Napoli, previa "se del caso declaratoria di nullità" delle deliberazioni di giunta comunale nn. 1132/2011 e 305/2012, in tal modo imponendo alla Società, diversamente dai bilanci ad oggi approvati, di accantonare prudenzialmente per il bilancio 2018 un fondo rischi di Euro 4.250.000 pari all'intero importo del contributo in conto esercizio ancora da ricevere per gli anni dal 2018 al 2022 in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità, correttezza;

Si intuirà, anche nel caso di specie, che nessuna delle circostanze sopra evidenziate sostanziano una valida ragione di differimento dei termini di predisposizione del progetto di bilancio.

L'OIC 15 **Crediti**, invero, prescrive che: *“Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore. Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:*

- *significative difficoltà finanziarie del debitore;*
- *una violazione del contratto, quale un inadempimento o un mancato pagamento degli interessi o del capitale;*
- *il creditore, per ragioni economiche o legali relative alla difficoltà finanziaria del debitore, estende a quest'ultimo una concessione che il creditore non avrebbe altrimenti preso in considerazione;*
- *sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;*
- *dati osservabili che indichino l'esistenza di una diminuzione sensibile nei futuri flussi finanziari stimati per un credito, ivi incluso, condizioni economiche nazionali o locali sfavorevoli o cambiamenti sfavorevoli nelle condizioni economiche del settore economico di appartenenza del debitore”.*

L'incertezza sui crediti chiama l'amministratore ad una “valutazione” degli stessi, e non ad un differimento dei termini di approvazione del progetto di bilancio fino a quando non saranno acquisiti ulteriori elementi che orientino la sua valutazione. Tant'è che, estremizzando tale impostazione, **contraria ai principi contabili orientati dall'articolo 2426 cc**, a distanza di **solì 7 mesi** dall'approvazione del bilancio 2017, l'amministratore unico fornisce, nel bilancio in esame, una rappresentazione dei medesimi crediti **diametralmente opposta** a quella data 7 mesi orsono.

In tal senso, appare inconferente l'opposizione al decreto ingiuntivo da parte del Comune, atteso che l'opposizione è fondata su argomentazioni già **ampiamente note all'amministratore unico** e che il tema dell'invalidità delle Delibere era stato sollevato finanche da questo Collegio, e l'amministratore, che pure aveva trasmesso le osservazioni del collegio al professionista incaricato di redigere un parere *pro veritate*, per ben due volte – **nostante invitato dal Socio ad una ricognizione più approfondita** – aveva **ignorato** i rilievi mossi.

Il tutto a testimonianza che non è necessario far passare più tempo per esprimere compiutamente una valutazione sui crediti, quando questa poteva già essere eseguita con le informazioni disponibili nel 2019.

Anzi, nelle argomentazioni esposte dall'amministratore unico, non passa inosservato un comportamento che potrebbe tradire una modalità di gestione di fattispecie del tutto similari con criteri non uniformi. Riferisce, ad esempio, l'amministratore (nello stesso paragrafo delle motivazioni del differimento):

8. Con nota prot 3426 del 10.06.2019 il Servizio Partecipazioni Comunali ha sollecitato gli organismi partecipati alla consegna del bilancio di esercizio 2018 al fine della redazione del Bilancio Consolidato dell'Ente entro il 20.06.2019.

In conseguenza di tale disposizione, sebbene ancora pendente l'approvazione del bilancio 2017, la Società ha avviato con la direzione operativa e le altre direzioni che hanno sottoscritto il contratto di cui alla delibera di GC n. 352/2018 un intenso confronto, finalizzato alla circolarizzazione dei crediti 2018 alla Società di Revisione che si è protratto fino al mese di giugno 2020.

Da tale confronto, è emerso un disallineamento fra le fatture emesse dalla Società in acconto ed i consuntivi delle attività, che potrebbe essere risolto così come suggerito dallo stesso Responsabile dell'esecuzione del contratto, direzione operativa del Comune di Napoli, con propria nota 125806 del 11.02.2020, con l'imputazione dei consuntivi che esuberano gli impegni spesa, su altri capitoli del bilancio comunale nell'ambito del medesimo contratto, imputabili a servizi *“analoghi”*, ove sussistono economie, previo validazione delle prestazioni al dirigente detentore di tali economie da parte della direzione che ha beneficiato del servizio.

Alla data di elaborazione del presente progetto di bilancio, tale indirizzo non è stato accolto dai dirigenti che dovrebbero comunque impegnarsi a sottoscrivere un atto di liquidazione congiunto delle partite debitorie/creditorie, sebbene a saldi invariati e nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, per cui la Società in via prudenziale ha disposto un Fondo svalutazione crediti, senza rinunciare a rivendicare l'esigibilità del credito nelle sedi giudiziarie competenti.

Non chiarisce, però, l'amministratore perché, nel caso di specie, per effetto della mancata risposta alla circolarizzazione, abbia ritenuto "prudenziale" procedere ad una svalutazione "integrale" di alcuni dei crediti non confermati, quando invece per la *vexata questio* del contributo in conto esercizio – per la quale il Comune aveva parimenti mancato di rispondere positivamente alla circolarizzazione – avesse ritenuto di contro:

- a) approvare un bilancio (2017) senza alcuna svalutazione;
- b) differire ad oltranza la predisposizione dei progetti di bilancio (prima del 2017 e poi del 2018).

Sul tema della violazione del disposto dell'articolo 2446 cc

Il bilancio d'esercizio presenta una perdita di € 7.004.304 con conseguente riduzione del Patrimonio Netto ad € 3.297.446 a fronte di un capitale sociale di € 10.323.960. Ci troviamo, in sostanza, di fronte ad una perdita che riduce il capitale di oltre due terzi.

In tale fattispecie, il Legislatore, all'articolo 2446 cc prescrive che: *"Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione."*

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori".

Analizzando con ordine il disposto normativo, va preliminarmente rilevato che, al ricorrere della fattispecie sostanziata dal progetto di bilancio predisposto dall'amministratore unico, questi *senza indugio deve* convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Il collegio sindacale, evidenziando una carenza in tal senso nell'ordine del giorno predisposto dall'amministratore, ne ha sollecitato l'integrazione con PEC del 14/07/2020:

DA Dott. Alessandro Sacrestano <alessandro.sacrestano@pec.it>
 A affarigeneralinapoliservizi@legalmail.it; partecipazioni.comunali@pec.comune.napoli.it; ERNEST YOUNG
 Cc liliana.speranza@odcecnapoli.it; francesco.vallufuoco@commercialistinapoliord.it

Rispondi Rispondi a tutti Inoltra ...
 martedì 14/07/2020 09:00

Egregio amministratore,

in relazione al progetto di bilancio relativo all'esercizio 2018 trasmessoci nei giorni scorsi, rileviamo che si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 2446 del Codice Civile, secondo cui (primo comma): *"Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione"*.

Pur ritenendo il collegio sindacale che la convocazione dell'assemblea fissata per il prossimo 31 luglio integri la locuzione "senza indugio" indicata dal Legislatore, non si condivide l'assunto riportato in Nota Integrativa secondo cui:

Per quanto concerne la copertura della perdita d'esercizio, ammontante come già specificato a € 7.004.304,00 €, si propone di: riportarla momentaneamente a nuovo. In merito si rileva che la perdita ha superato di oltre un terzo il capitale sociale, e, pertanto, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 2446 c.c., verrà convocata con urgenza, subito dopo quella convocata per l'approvazione del bilancio 2018, l'assemblea dei soci che sarà chiamata sia a deliberare sul progetto di bilancio al 31.12.2019 che sui provvedimenti consequenziali previsti dalla richiamata norma codicistica.

La chiara indicazione normativa, di fatto, impone che già all'assemblea del prossimo 31 luglio si discuta **prioritariamente** quanto previsto dal citato articolo 2446 ovvero: a) rilevazione della perdita sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata almeno al 30/06/2020; b) esame delle cause della perdita, delle possibilità di recupero e/o delle proposte per il suo assorbimento o ripianamento, sulla base di una relazione redatta dall'organo di amministrazione.

Voglia, pertanto, rimetterci con cortese sollecitudine la relazione *de qua* sulla base della quale l'assemblea sarà chiamata a deliberare e integrare l'ordine del giorno con il seguente punto: **deliberazione su accertamento della perdita ex art. 2446 CC e adozione di provvedimenti opportuni.**

Con viva cordialità.

In data 16/07/2020, il Collegio ha ricevuto conferma circa l'integrazione dell'ordine del giorno per l'assemblea del 07/08/2020, con l'inserimento di un punto per le disposizioni da adottare ai sensi dell'articolo 2446 cc. Alla data di predisposizione della presente Relazione, comunque, non è ancora stata trasmessa al collegio la documentazione di rito propedeutica alle osservazioni da rendersi a cura del collegio sindacale.

In data 10/07/2020, con Determina n. 41, trasmessa al collegio il successivo 14/07/2020, l'amministratore ha emendato il contenuto della Nota Integrativa e, segnatamente alla proposta di deliberazione sulla perdita conseguita, riporta:

Per quanto concerne la copertura della perdita d'esercizio, ammontante come già specificato a € 7.004.304,00 €, si propone di riportarla momentaneamente a nuovo. In merito si rileva che la perdita ha superato di oltre un terzo il capitale sociale e, pertanto, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 2446 c.c., verrà convocata senza indugio l'assemblea dei soci - compatibilmente con la tempistica necessaria per la predisposizione della documentazione di rito - per assumere uno dei provvedimenti previsti dalla citata norma del codice civile.

Sul punto, atteso che la Determina di approvazione del progetto di bilancio è stata assunta in data **23/06/2020**, data del tutto compatibile con la predisposizione entro i termini previsti dal 2446 cc della documentazione di rito, risulta necessario riflettere sull'espressione "senza indugio" che, nella volontà del Legislatore, circoscrive l'ambito temporale entro il quale procedere a convocare l'assemblea perché l'azionista adotti i necessari provvedimenti.

Va evidenziato che, tanto nell'ipotesi di cui all'art. 2446, quanto in quella di cui all'art. 2447, occorre procedere all'**immediata** convocazione dell'assemblea, con la redazione e presentazione di una situazione patrimoniale aggiornata. Diverso è soltanto l'ordine del giorno dell'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, che nel caso di cui all'art. 2447 dovrà indicare, sia pure *per relationem*, l'adozione delle modificazioni statutarie imposte da tale norma, mentre nell'ipotesi di cui all'art. 2446 potrà fare più latamente riferimento agli "opportuni provvedimenti" evocati da quest'ultima disposizione.

In entrambe le ipotesi, l'amministratore ha il dovere di accertare l'esistenza della perdita rilevante (in quanto superiore al terzo del capitale) e di convocare l'assemblea dei soci senza indugio e, comunque, entro quei **trenta giorni** decorsi i quali trova applicazione l'art. 2631 c.c., che sanziona gli amministratori che omettono di convocare l'assemblea oltre i trenta giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza della circostanza che ne rende obbligatoria la convocazione, prevedendo un aggravamento della sanzione proprio nell'ipotesi di cui agli articoli in esame.

Il primo comma dell'art. 2446 richiede che all'assemblea sia sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, alla quale devono aggiungersi le osservazioni dei sindaci e dei revisori. Nonostante l'infelice formulazione normativa, è opinione prevalente che la relazione implichi la predisposizione di un vero e proprio bilancio infrannuale, comprendente situazione patrimoniale, conto economico e nota integrativa. Naturalmente, la relazione è destinata ad essere assorbita dal progetto di bilancio e dalla documentazione allegata, ove le perdite emergano in sede di predisposizione dei conti annuali dell'esercizio; anche in tale ipotesi è comunque obbligo dell'organo amministrativo illustrare le ragioni che hanno determinato la perdita e gli opportuni provvedimenti proposti all'approvazione assembleare.

Ancora di più, merita attenzione la seconda parte dell'articolo 2446 cc: "*Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate*".

L'amministratore mette all'ordine del giorno i seguenti punti:

1. Adempimenti assembleari previsti dal bando per la selezione del Direttore Generale;
2. Esame e approvazione del Bilancio d'esercizio al 31.12.2018 composto dallo stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, relazione sulla gestione, relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6 del Dlgs 175/16, relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di revisione - deliberazioni consequenziali;
3. Bozza preconsuntivo del Bilancio al 31.12.19;
4. Bozza situazione economica al 30.06.20;
5. Programma di valutazione e monitoraggio del rischio di impresa;
6. Variante di Budget economico 2020;
7. Comunicazioni dell'Amministratore Unico;
8. Varie ed eventuali.

Alla data di predisposizione della presente Relazione al collegio non sono stati trasmessi:

a) il preconsuntivo al 31/12/2019;

b) la situazione economica al 30/06/2020.

Tale documentazione – peraltro essenziale ai fini di quanto imposto dal Legislatore nel contesto dell'articolo 2446 – non è stata nemmeno oggetto di approfondimento dall'amministratore nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione, ad esempio nel paragrafo della Continuità aziendale.

Osservazioni circa l'evoluzione dell'attività svolta dalla società. Continuità aziendale

L'amministratore riferisce che *"la Società ha chiuso l'esercizio al 31.12 2018 con un risultato negativo pari ad Euro -7.004.304 che ha ridotto il capitale di oltre un terzo, facendo ricadere la Società sotto l'ambito di applicazione dell'articolo 2446 del codice civile. Tuttavia, in tale contesto, rileva che, a fronte delle anticipazioni bancarie di 9,0 mln di euro, nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati pagamenti da parte del comune di Napoli, grazie alle anticipazioni di liquidità di cui ai commi 849 — 858 dell'art. 1 della L. 145/2018, pari a 5.376.052,85 di cui 80% in favore degli istituti bancari; il restante importo è stato erogato, con analoghe modalità, in luglio 2019. La Napoli Servizi allo stato non ha alcuna esposizione debitoria nei confronti degli Istituti bancari. Conseguentemente l'indebitamento finanziario netto risulta essere pari, al 31/12/2018, ad Euro 3.157.221, facendo registrare **un significativo miglioramento** rispetto alla chiusura del precedente esercizio (al 31/12/2017 l'indebitamento era pari ad Euro 7.956.574)".*

Ciò nonostante, lo stesso amministratore aggiunge: *"Per le annualità successive, ovvero fino al 2024 è previsto un **impegno** (rectius, annotazione) di spesa per ciascuna annualità di euro 78.162.535 (incluso IVA). I prezzi unitari offerti dalla Società, incluso quelli dei servizi di custodia, sono stati nuovamente oggetto di verifica di congruità da parte delle direzioni competenti ed approvati dalla Società. Sulla scorta dell'esperienza contrattuale conclusa al 30 settembre 2019, ed al fine di prevenire disallineamenti fra quanto rendicontato dalla Società e gli stanziamenti disponibili, il nuovo contratto prevede due momenti di conciliazione delle partite debitorie/creditorie in occasione dei saldi al 30 giugno ed al 31 dicembre dell'anno. Le liquidazioni delle prestazioni da parte dei dirigenti, così come previsto dall'art. 11 del contratto, devono avvenire entro sette giorni dalla presentazione della fattura, fatta eccezione per i saldi semestrali, liquidabili solo nei successivi trenta giorni. Tale modalità, consente alle parti un monitoraggio dello stato di avanzamento delle commesse più tempestivo e, conseguentemente, di avviare azioni correttive nel caso in cui sopraggiungano eventi straordinari che richiedano improvvise riconfigurazioni delle prestazioni da assolvere, così come si è verificato durante le prime fasi dell'emergenza Covid. **Resta comunque evidente che la capacità della Società di far fronte agli impegni assunti, l'equilibrio finanziario e la continuità aziendale sono strettamente collegati alla continuità gestionale del Comune stesso ed alla sua capacità di saldare i propri debiti verso la Napoli Servizi nei tempi necessari per consentire di far fronte ai fabbisogni finanziari. A tal proposito, si evidenzia che la Società sta incontrando ritardi nell'adempimento delle proprie obbligazioni verso i fornitori, a seguito dei ritardi nei pagamenti da parte del Comune"**.*

Infine, l'amministratore conclude evidenziando che *"In tale contesto, avendo valutato ed analizzato le significative incertezze sopra riportate che possano far sorgere seri dubbi sulla continuità aziendale alla luce degli elementi descritti, è stato utilizzato il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio al 31.12.2018, fermo restando che la continuità deve intendersi condizionata alla continuità aziendale del Socio Unico Comune di Napoli ed alla sua capacità di continuare a fornire risorse finanziarie alla Società".*

La rappresentazione data dall'amministratore appare non in linea con i principi contabili, per ciò che richiedono nel contesto esplicativo di cui si discorre. Il principio contabile n. 11 **Finalità e postulati del bilancio d'esercizio** evidenzia che i *"destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori"* a voler significare che è proprio l'ente partecipante/committente a dover ricevere rassicurazioni sugli obiettivi di continuità e non viceversa.

Quello che maggiormente preoccupa, d'altro canto, è la mancanza di informazioni sul rischio di "avvitamento" conseguente alle modalità di gestione del nuovo contratto, elemento che ad avviso del collegio compromette l'informativa sulla continuità aziendale.

Se da un lato, come lo stesso amministratore unico evidenzia, detto contratto sembra garantire una continuità temporale tale da mettere in sicurezza l'equilibrio gestionale e finanziario della società, dall'altro i meccanismi imposti al medesimo rapporto dalla riforma Madia chiedono di analizzare la sostenibilità contrattuale sulla scorta della capacità della Napoli Servizi spa di rendere le prestazioni oggetto di commessa in conformità con gli standard previsti dai singoli Settori dell'Ente committente.

In sostanza, il passaggio da una logica di “ribaltamento costi” ad un'altra che richiede il rigido rispetto del confronto “commessa/prestazione eseguita”, in un contesto altamente frammentato fatto da decine di interlocutori (nonostante gli sforzi dell'Ente di far convogliare il confronto su un unico referente), costringe la società ad un esercizio imprenditoriale che assicura la redditività **solo dopo aver garantito un livello di rendicontazione delle attività svolte coerentemente con i desiderata del committente.**

In tal senso, desta non poche preoccupazioni il fatto che, da quando tale meccanismo è stato introdotto, la società abbia dovuto rimodulare più volte le fatture sulle prestazioni eseguite, fattispecie che, anche per il bilancio in discussione, ha generato delle perdite d'esercizio.

La combinazione di queste criticità espone la società ad un rischio di *empasse* appena si consideri che:

- sul piano economico, si assottigliano i margini di concreta redditività dell'impresa per ciascun esercizio (si riducono cioè le potenzialità di produrre ricavi di gestione superiori ai costi di gestione);
- sul piano finanziario, rimangono ancora lunghi i tempi per il recupero dei crediti verso il Committente, determinando conseguentemente per l'impresa in house squilibri di liquidità (evidenziati in parte dall'amministratore);
- sul piano patrimoniale, l'incrocio tra i risultati della gestione operativa e le deficienze dell'equilibrio finanziario porta all'emersione di perdite del patrimonio.

Eppure, l'amministratore è chiamato, come indicato dal menzionato OIC 11, ad effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito e *“nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale”.*

Ne consegue che questo collegio non può non aggiungere alle osservazioni sopra esposte, la considerazione che le argomentazioni proposte dall'amministratore sul tema soffrono della mancanza di un vero e proprio **Piano Industriale** della società che, al di là degli stanziamenti disposti dal Comune, risponda pienamente all'esigenza di controllo e valutazione (*checks and balances*) della stessa ai fini di una pianificazione consapevole delle attività da intraprendere e delle risorse da impiegare.

La disponibilità di un piano industriale, invero, costituisce uno strumento di programmazione nel quale è rappresentata in termini qualitativi e quantitativi la dinamica aziendale proiettata nel medio/lungo termine e da condividere, come aspetto centrale dell'attività di programmazione con tutti gli *stakeholder*, primo fra tutti l'Ente controllante.

In tal senso, il piano industriale dovrebbe rappresentare una fase di un processo, tutto interno all'azienda, in cui si fissano gli obiettivi e le strategie di medio/lungo periodo, si verifica in corso d'opera il grado di raggiungimento e le eventuali variazioni rispetto agli obiettivi prefissati e se ne interpretano le motivazioni per correggere il tiro. È, in altri termini, un processo di autoapprendimento ciclico e di riflessione importante, in cui vengono condivise le migliori conoscenze e coinvolti i livelli di responsabilità più rappresentativi dell'azienda.

In definitiva, fin quando la società non si doterà di un tale strumento, quella della continuità aziendale seguirà a rappresentare **una variabile opinabile**; lo dimostra il fatto che con un bilancio chiuso con una perdita rappresentante **oltre i due terzi del capitale sociale** e una prospettiva per il 2019 in **sensibile disavanzo economico** (a giudicare dai dati trimestrali trasmessi al collegio dalla struttura interna), l'amministratore può soffermarsi sul solo parametro di tempestività di pagamento da parte del Comune, elemento da solo **inidoneo, anche alla luce del mutato regime contrattuale**, a formulare un giudizio attendibile sulle prospettive economiche della società in una logica di efficacia/efficienza.

Quanto appena illustrato si raccorda, pericolosamente, con l'inadeguata illustrazione di quanto occorrerebbe istruire ed esaminare al fine di permettere l'assemblea di deliberare l'adozione di provvedimenti opportuni ai sensi dell'art. 2446 CC.

Né il progetto di bilancio né la relazione sulla gestione danno infatti adeguato riscontro circa:

- la natura e l'origine della perdita del capitale sociale per oltre un terzo del suo valore e precisamente per euro 7.004.304;

- le prospettive di un possibile recupero nel prossimo esercizio ovvero le prospettive di un recupero secondo un ragionevole piano industriale o di ristrutturazione ovvero per altre ragioni connesse alla natura della perdita;
- l'esistenza di forma di responsabilità da azionare in relazione alla perdita accusata, nonché proposte di esercizio di azioni adeguate a reintegrare il patrimonio sociale anche attraverso il ricorso allo strumento risarcitorio.

Ad oggi l'amministratore non esamina se vi è una fondatezza nel recupero del credito alla luce dei rilievi mossi dal **MEF con relazione dei Servizi ispettivi di finanza pubblica della RGS del 23 11 2012** con cui l'autorità osservava che nella deliberazione del 2011 si era previsto che per il reperimento delle risorse necessarie a finanziare l'erogazione del contributo, si sarebbe proceduto "all'impegno delle somme di Euro 850.000,00 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014, a valere sull'intervento 1.01.08.05, a titolo di contributo in conto esercizio 2011. Le restanti somme sarebbero state impegnate negli anni successivi al 2014. Si precisava, ancora, nel referto ispettivo, che essendo specificato che il contributo è concesso in conto esercizio 2011, indipendentemente dal fatto che la materiale erogazione sarebbe avvenuta nei 10 anni successivi, sussistevano tutti i presupposti per procedere all'impegno delle somme. Conclude la relazione che in sostanza la Napoli Servizi ha contabilizzato nel 2011 un contributo che è servito per migliorare sensibilmente la sua situazione patrimoniale, senza che il Comune di Napoli impegnasse alcuna somma".

Ad oggi l'amministratore nemmeno esamina se vi sono concrete opportunità di recupero del credito in ragione dell'opposizione al decreto ingiuntivo da parte dell'ente comunale.

Ad oggi, infine, l'amministratore non esamina se vi sono concrete opportunità di recupero del credito alla luce dei rilievi posti dal collegio sindacale in ordine ai rischi di recupero di tale credito tanto nel ricorso ex articolo 2409 tanto nell'atto di impugnazione del bilancio d'esercizio 2017.

La carenza di un'adeguata istruttoria (sulla perdita accusata) almeno per l'esame dei punti appena elencati impedisce all'assemblea – e dunque all'azionista unico – di potere correttamente valutare e deliberare se approvare la proposta dell'amministratore di disporre il rinvio della perdita all'esercizio successivo o, per contro, adottare provvedimenti diversi che dovessero ritenersi opportuni (per le finalità di cui all'art. 2446, comma primo, c.c.) nel caso di specie.

Osservazioni sulla struttura organizzativa interna

Il collegio ha periodicamente valutato l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa e delle sue eventuali mutazioni rispetto alle esigenze minime postulate dall'andamento della gestione.

I rapporti con le persone operanti nella citata struttura - amministratori, dipendenti e consulenti esterni - si sono ispirati alla reciproca collaborazione nel rispetto dei ruoli a ciascuno affidati, avendo chiarito quelli del collegio sindacale.

Per tutta la durata dell'esercizio si è potuto riscontrare che:

- il personale amministrativo interno incaricato della rilevazione dei fatti aziendali non è sostanzialmente mutato rispetto all'esercizio precedente;
- il livello della sua preparazione tecnica resta sufficiente rispetto alla tipologia dei fatti aziendali ordinari da rilevare e può vantare una sufficiente conoscenza delle problematiche aziendali;
- i consulenti ed i professionisti esterni incaricati dell'assistenza contabile, fiscale, societaria e giuslavoristica sono in parte mutati anche se non si ritiene che ciò, in termini di conoscenza storica dell'attività svolta e delle problematiche gestionali anche straordinarie, abbia influito sui risultati del bilancio.

Le informazioni richieste dall'art. 2381, co. 5, c.c., sono state fornite dall'amministratore unico secondo le specifiche richieste di questo Collegio, sia in occasione delle riunioni programmate, sia in occasione di accessi individuali dei membri del collegio sindacale presso la sede della società e anche tramite i contatti/flussi informativi telefonici ed informatici.

In conclusione, per quanto è stato possibile riscontrare durante l'attività svolta nell'esercizio, il collegio sindacale può affermare che:

- sono state acquisite le informazioni sufficienti relative al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società;

- atteso quanto riferito dallo stesso amministratore in ordine alla contestazione delle prestazioni rese nell'esercizio, il collegio non può non porre delle *riserve* in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, segnatamente alla sua capacità di rendicontare le attività rese alla luce delle mutate condizioni contrattuali;
- non si è dovuto intervenire per omissioni dell'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 2406 c.c.;
- non sono state ricevute denunce ai sensi dell'art. 2408 c.c.;
- è stato proposto al Tribunale delle Imprese un ricorso ai sensi dell'art. 2409 c.c.
- è stata proposto atto di citazione avverso la delibera di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2017;
- solo recentemente, nel corso del 2020, sono state rese note, ed in corso di verifica, le attività poste in essere dalla Società ai fini del rispetto di quanto previsto, congiuntamente, dall'articolo 14 del DLgs n. 175/2016 e dal DLgs n. 14/2019, non essendo mai stato implementato alcun controllo conseguente alla Disposizione Organizzativa n. 28/2018;
- non è ancora stato trasmesso, pur se richiesto, il Piano di crisi elaborato dalla società, ponendo, quindi, seri dubbi sulla correttezza dell'organizzazione interna.

In uno con l'Organismo di vigilanza, questo collegio ha acquisito conoscenza e vigilato sulle misure adottate dall'organo amministrativo per fronteggiare la situazione emergenziale da **COVID-19**.

In un'apposita riunione convocata alla presenza dell'Organismo di vigilanza, l'Amministratore ha illustrato come alcune delle attività sociali, anche in previsione della successiva ripartenza, siano continuate normalmente (ad esempio le manutenzioni stradali); altre, come le manutenzioni ERP, sono invece state interrotte e sostituite operativamente con attività di sanificazione e l'implementazione e gestione del banco alimentare allestito dal Comune di Napoli nei locali della Mostra D'Oltremare.

In particolare, in piena emergenza sanitaria pur in presenza di un elevato numero di personale assente per malattia, circa 560 assenti, nonostante l'ampliamento, normativamente previsto, dei permessi ex Legge 104, con il relativo aggravio dei costi, si è cercato di garantire la sicurezza di tutti i lavoratori.

Nell'incontro è stato poi riferito che, rispetto al mantenimento dell'equilibrio economico, nell'ambito di una situazione di chiusure *ex lege* di alcune delle linee produttive contrattualizzate e la contestuale rimodulazione dei servizi, con un evidente incremento delle sanificazioni, in funzione delle nuove ed indifferibili esigenze di sicurezza sanitarie, la scelta aziendale di mantenere in servizio tutti i lavoratori è stata attuata preliminarmente con l'utilizzo delle ferie arretrate, permessi, congedi e tutti gli istituti in tal senso previsti. Solo successivamente, di fronte ad una chiara difficoltà del Comune/committente, legata al generalizzato differimento di tutte le entrate comunali, si è ricorso a partire dal 14/05/2020 all'utilizzo degli ammortizzatori sociali INPS ed in particolare all'utilizzo del fondo integrativo salariale F.I.S. che, in virtù delle peculiarità dello strumento, meglio si adatta alle esigenze aziendali in funzione anche alle differenti situazioni di età e salute dei singoli lavoratori.

Il collegio sindacale ha ribadito la **necessità** di subordinare, **anche in questo periodo**, l'esecuzione delle attività **alternative** rispetto a quelle ordinarie, solo dietro opportuna verifica di **specifici ordini di servizio** da parte del committente adeguatamente **coperti** da appostazioni di bilancio al fine di evitare l'insorgere di ulteriori partite creditorie contestabili.

Sull'iscrizione di un fondo rischi correlato al credito per il contributo in conto esercizio e la svalutazione dei crediti privi di riscontro alla circolarizzazione

L'amministratore ha iscritto in bilancio un fondo rischi a copertura integrale del valore di euro 4.250.000,00, quale saldo residuo della somma complessivamente destinata dall'Amministrazione comunale in favore della società partecipata di euro 8.500.000,00 a titolo di contributo ex art. 2425, lett. a, punto 5 del c.c., riconosciuto con delibera G.C. n.1332/2011 e ripreso dalla delibera di Giunta n. 305 del 3 maggio 2012, da erogare con cadenza annuale tramite il versamento di euro 850.000,00 (2012-2021).

L'iscrizione è così motivata: "*Nel bilancio in approvazione è stato altresì iscritto, per **estrema prudenza**, un Fondo Rischi a fronte della probabile perdita che potrebbe derivare dallo sfavorevole esito delle cause in essere con il socio unico Comune di Napoli per le somme residue da incassare a titolo di contributo in conto gestione deliberato nell'anno 2011. L'argomento è più partitamente commentato nel paragrafo dedicato ai "Fatti di rilievo accaduti dopo la chiusura dell'esercizio" della presente nota integrativa*".

Nella sezione richiamata, si legge: “*Con riferimento alla rata 2018 (del contributo, ndr) il Comune con atto notificato il 23.12.2019 ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla Società; la prima udienza è fissata per il 12.10.2020. in tale opposizione il Comune ha assunto di non essere tenuto al versamento della rata, adducendo la sussistenza di vizi procedurali sottesi alle delibere di GC nn 1332/2011 e 305/2012 (che renderebbero invalide le medesime) e che giustificerebbero la mancata corresponsione della rata 2018.*

Per quel che concerne l'atto di citazione notificato al Comune, volto all'accertamento del diritto della Società al pagamento delle rate residue, il Comune si è costituito sostenendo le stesse argomentazioni riportate nella precedente opposizione. La prossima udienza (RG 27564/2019) è fissata per il 06.10.2020”.

Nella Relazione sulla Gestione si aggiunge:

3. In seguito all'approvazione del Bilancio di Esercizio 2017, il Comune di Napoli si è opposto al decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Napoli GU, sez. X emesso il 15.11.19, in favore della Napoli Servizi SpA per l'importo di Euro 850.000 oltre accessori, relativa alla quota 2018 del Contributo in Conto esercizio, benché la delibera di approvazione del bilancio abbia efficacia vincolante di tutti i Soci, anche con riguardo ai crediti della Società verso i medesimi.

Nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, il Comune di Napoli ha chiesto al Tribunale di dichiarare l'insussistenza del credito preteso dal Comune di Napoli, previa “*se del caso declaratoria di nullità*” delle deliberazioni di giunta comunale nn, 1132/2011 e 305/2012, in tal modo imponendo alla Società, diversamente dai bilanci ad oggi approvati, di accantonare prudenzialmente per il bilancio 2018 un fondo rischi di Euro 4.250.000 pari all'intero importo del contributo in conto esercizio ancora da ricevere per gli anni dal 2018 al 2022 in ossequio ai principi di veridicità, attendibilità, correttezza;

Il collegio, preliminarmente, prendo atto che, con il bilancio in discussione:

1. ci sia stata la piena presa di coscienza del rischio che il collegio, per ragioni di prudenza, ha sempre evidenziato nelle proprie comunicazioni e nella Relazione di accompagnamento al bilancio d'esercizio 2017;
2. l'amministratore unico si sia allineato alle censure mosse alla precedente modalità di gestione.

D'altro canto, però, si ritiene che il processo argomentativo rappresentato dall'amministratore sia eccessivamente scarno. Nel dettaglio, tanto nella Relazione sulla Gestione che nella Nota Integrativa l'amministratore non spiega:

- a) natura;
- b) origine;
- c) storicizzazione;

della presunta perdita e quali sono le prospettive di recupero della stessa. Ciò limita fortemente la capacità del fascicolo di bilancio di ben rappresentare all'assemblea quale sia il pericolo per la continuità aziendale.

Non si tratta di un limite *formale* dell'informativa, quanto *sostanziale*, in quanto omettendo tale valutazione non si illustra dovutamente all'assemblea se la perdita di cui si discute sia *attuale* o *vetusta* con la conseguenza che l'amministratore dovrebbe attivarsi non più in relazione a quanto richiesto dal comma 1 dell'articolo 2446, ma dal comma 2.

Se così fosse, la proposta dell'amministratore di rinviare a nuovo la perdita parrebbe in aperto contrasto con le prescrizioni imposte dal Legislatore nella menzionata norma.

Parimenti, risulta carente l'informativa nell'evidenziare un problema di responsabilità rispetto all'eventualità che i crediti fossero effettivamente non incassabili.

Ci si richiama, in sostanza, alle puntuali indicazioni dell'OIC 31 **Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto**, secondo cui “*La valutazione delle potenzialità di rischio e perdita può presentare livelli diversi d'incertezza e gradi diversi di difficoltà nella misurazione della stima degli accantonamenti ai fondi. Si tratta spesso di fattispecie correlate a situazioni di rischi e incertezze particolarmente complesse. Nella stima degli accantonamenti si terrà anche conto di tutti gli elementi di costo già noti e determinabili alla data di bilancio. ... Il processo di stima di un fondo, quindi, può richiedere particolari conoscenze ed esperienze ai fini della*

misurazione dei relativi oneri da fronteggiare con la costituzione del fondo. In questi casi, tra gli elementi utili per la valutazione complessiva della congruità del fondo, potrà rendersi necessario:

- conseguire specifiche conoscenze della situazione di rischio ed incertezza in essere;*
 - elaborare statistiche per operazioni similari e serie storiche di accadimento in similari fattispecie;*
 - acquisire il supporto di pareri di consulenti esterni (ad esempio, pareri legali per una stima dell'esito della causa in situazioni di contenzioso in corso);*
- disporre di tutti quegli altri elementi pertinenti che consentono di effettuare una stima ragionevolmente attendibile.*

Le diverse metodologie utilizzate per la stima di un accantonamento al fondo sono applicate comunque nel rispetto dei postulati del bilancio ed in particolare nel rispetto dei requisiti della imparzialità, oggettività e verificabilità”.

Su altro fronte, si ritiene non esaustivamente illustrato – alla luce delle esperienze occorse negli esercizi passati ma anche e soprattutto in quello di cui si discute – il criterio con cui si è incrementato il valore del fondo svalutazione crediti.

Nella Relazione sulla Gestione si afferma:

Alla data di elaborazione del presente progetto di bilancio, tale indirizzo non è stato accolto dai dirigenti che dovrebbero comunque impegnarsi a sottoscrivere un atto di liquidazione congiunto delle partite debitorie/creditorie, sebbene a saldi invariati e nell'ambito dello stesso rapporto contrattuale, per cui la Società in via prudenziale ha disposto un Fondo svalutazione crediti, senza rinunciare a rivendicare l'esigibilità del credito nelle sedi giudiziarie competenti.

Nel merito, la circolarizzazione dei crediti nei confronti del Comune di Napoli ha avuto esito positivo con tutte le direzioni che hanno sottoscritto il contratto con le seguenti eccezioni:

- il Servizio educativo e scuole comunali con propria nota prot. 206484 del 04.03.2019 chiede emissione di nota di credito per complessivi 218.579,56 euro (escl IVA) ed emissione di fattura a saldo delle prestazioni res al 31.12 di euro 74.329,33 (escl IVA) ;*
- il Servizio gestione cimiteri con propria nota prot 983094 del 05.12.2019 chiede emissione di nota di credito per complessivi euro 153.263,46 (escl IVA)*
- il Servizio Inclusione Sociale con nota a verbale del giorno 11.06.2020 trasmesso a Napoli Servizi dalla Direzione operativa con prot 499699 del 12.06.2020 dichiara che in mancanza di validazione della quota di prestazioni [da parte del Servizio Autoparco] da imputarsi a Suo settore, comporrà la necessaria richiesta di una nota di credito alla Società per insufficienza di rendicontazione rispetto agli importi già liquidati....., pari a euro 471.475 (escl IVA)*
- il Servizio autoparco con propria nota prot. 428967 del 22.06.2020 non si è reso ancora disponibile a validare i consuntivi presentati dalla Società “se non previo certificazione delle prestazioni da parte del dirigente del servizio autoparchi pro-tempore e/o del RUP circa la regolarità delle prestazioni rese dalla partecipata per il periodo in questione”, in relazione ad una posizione creditoria pari ad Euro 1.969.482,29 composta da Euro 506.547,84 per fattura da emettere ed Euro 1.462.934,45 per fatture emesse ma liquidate in parte. Inoltre, in relazione alle prestazioni rese nei confronti del Servizio Autoparco, è stato contabilizzato a Fondo Svalutazione Crediti un importo pari ad Euro 875.797,58 a fronte di fatture emesse in esubero rispetto al relativo impegno di spesa.*

Invce nella Nota Integrativa si legge:

I crediti commerciali includono - una fattura da emettere, relativa a "servizi di facility management presso sedi istituzionali "a saldo delle prestazioni svolte al 31 dicembre 2018 pari ad Euro - 506.547,84 - già respinta dal dirigente del Servizio Autoparco con la motivazione "...si respinge in attesa di verifica contabile necessaria per definire l'importo da corrispondere a saldo" nonchè complessivi Euro 1.462.934,45 , relativi a fatture emesse ma liquidate solo in parte in attesa di verifica contabile. Per tali partite la Società ha già preannunciato all'Amministrazione comunale l'intenzione di far valere l'esigibilità del credito nelle sedi opportune, in quanto fanno riferimento a prestazioni effettivamente svolte, rendicontate e mai oggetto di contestazione.

Non è ben chiaro, cioè, se l'amministratore abbia svalutato o meno **tutte** le poste per le quali non abbia ricevuto, *alla data di redazione del progetto di bilancio*, un riscontro positivo alla circolarizzazione dei crediti da parte del Comune di Napoli (come sembrerebbe leggersi nella Relazione sulla Gestione) o se, di contro, (come sembrerebbe leggersi nella Nota Integrativa) vi siano crediti "respinti dall'Ente" e per i quali non si sia operata alcuna svalutazione.

Il fondo svalutazione si alimenta di ulteriori euro 1.030.000 nell'esercizio, ma non è ben evidenziato a fronte di quali delle poste e in che misura tra quelle sopra evidenziate.

In definitiva, è necessario che l'amministratore illustri, per non violare i canoni di veridicità, attendibilità e correttezza, **natura, origine e storicità dei crediti** per i quali, pur non avendo ricevuto un riscontro positivo alla circolarizzazione, non si è proceduto ad attivare alcuna svalutazione, illustrando altresì le ragioni del diverso comportamento.

Osservazioni sulla Relazione sul governo societario (art. 6 TUSP)

L'amministratore ha predisposto la Relazione sul governo societario prescritta dall'articolo 6 del TUSP. La norma in questione, come noto, introduce tale adempimento nel contesto di una serie di prescrizioni, a carico delle società partecipate, articolate su quattro distinti livelli:

1. un primo livello (comma 1), che contiene l'obbligo della separazione contabile per la gestione all'interno della medesima società che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
2. un secondo livello (comma 2), che contiene l'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea;
3. un terzo livello (comma 3), ove viene rimessa alla valutazione della società l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: **a)** regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; **b)** un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; **c)** codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; **d)** programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea;
4. infine un quarto livello (comma 4 e 5), rappresentato dagli obblighi di informativa che sono costituiti dalla relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio. E' previsto l'obbligo di relazionare le motivazioni in base alle quali non si è provveduto ad integrare gli strumenti di governo societario con quelli indicati dal comma terzo dell'art. 6 del TUSP.

La relazione sul governo societario è dunque un obbligo di legge e va a completare la disposizione di cui all'art. 2423 cod. civ. che dispone in ordine al contenuto del bilancio di esercizio.

Una delle sezioni più pregnanti del documento in esame è quella che prescrive la rendicontazione dei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale.

Il calcolo dovrà essere effettuato tenendo conto degli andamenti dell'ultimo triennio, con particolare approfondimento ed analisi degli eventuali scostamenti, tenuto conto che *Utilitalia* ha suggerito la predisposizione di un modello basato su indici di bilancio.

Un metodo alternativo a quanto proposto da *Utilitalia* è dato dal principio di revisione sulla continuità aziendale (ISA 570), che si sviluppa definendo **(i) Obiettivo**: concludere in base ad elementi probativi se sussista una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dei dubbi

significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come entità di funzionamento; e **(ii) Entità di funzionamento**: le attività e le passività vengono contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sarà in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

L'importanza e l'attenzione posta dal principio di revisione nella valutazione delle attività e passività in logica di entità di funzionamento deriva dalla responsabilità degli amministratori ex art. 2394 c.c. circa la conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Ne deriva la contrapposizione fra la redazione del bilancio d'esercizio ai sensi del 2423 c.c. in contrapposizione all'art. 2490 c.c. in caso di mancata prospettiva circa la continuità aziendale.

Il decreto 14/19 ha aggiunto all'articolo 2086 del Codice civile il secondo comma, che obbliga a istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale.

Inoltre, l'impresa deve attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per superare la crisi e recuperare la continuità aziendale.

È compito degli amministratori istituire un adeguato assetto organizzativo. Si tratta di predisporre una sorta di manuale che deve descrivere modalità e controlli da predisporre ai fini in questione: tale documentazione sarà poi aggiornata in base all'esperienza e alle specifiche situazioni che si potranno presentare.

Il manuale dovrebbe partire dalle funzioni aziendali, con specifico riferimento ai responsabili della contabilità, e descrivere le procedure che questi devono applicare.

Per esempio, il responsabile dei pagamenti ai fornitori dovrà segnalare eventuali debiti scaduti e non saldati, mentre il responsabile della contabilità dovrà verificare la coerenza dei dati contabili, anche (ma non solo) in base agli indicatori previsti nell'articolo 13 del decreto, che il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili deve predisporre. Stesse considerazioni riguardano gli adempimenti tributari e, per i rapporti con le banche, la segnalazione di rilevanti sconfinamenti rispetto agli affidamenti.

Tutto questo impone la redazione di situazioni periodiche, senza attendere la redazione del bilancio che avviene in tempi successivi, applicando poi gli indicatori patrimoniali/finanziari/economici ritenuti opportuni.

Al riguardo il collegio riferisce che:

- a) l'amministratore unico da atto che in data 22 giugno 2020 con Determina n. 31 ha approvato il programma di valutazione e monitoraggio del rischio aziendale. Pertanto nell'anno 2018 era sprovvisto di tale strumento. Si ritiene che ad oggi il modello non sia operativo e, ad una prima lettura, le informazioni contenute previste al comma 44 dell'art. 6 siano al quanto generiche;
- b) la relazione del governo non riporta il paragrafo sulla continuità aziendale raccomandata dal CNDCEC;
- c) l'analisi per indici e margini di bilancio non riporta alcuni indicatori (rapporto tra PFN e EBIT – PFN e NO PAT) e gli indicatori prospettici. Inoltre non risultano calcolati gli indici di settore;
- d) non sono riportati altri strumenti di valutazione;
- e) monitoraggio periodico: l'amministratore non ha provveduto a redigere, come raccomandato dal CNDCEC, con cadenza almeno semestrale un'apposita relazione avente ad oggetto le attività di monitoraggio dei rischi.

Osservazioni in ordine al bilancio d'esercizio

Il risultato netto accertato dall'organo di amministrazione relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018, come anche evidente dalla lettura del bilancio, risulta essere **negativo** per euro 7.004.304.

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio sindacale in mancanza di una adeguata informativa fornita segnatamente ai seguenti aspetti:

- a) valutazione sulla natura, l'origine e la storicità delle poste creditorie svalutate;
- b) processo logico sottostante la mancata svalutazione di poste creditorie in assenza di riscontro positivo alla circolarizzazione da parte dell'ente debitore;

- c) analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo rispetto alle esigenze di continuità aziendale rapportate al mutato scenario contrattuale;
- d) analisi delle prospettive funzionali al rinvio a nuovo della perdita d'esercizio in relazione alla capacità di ripianare la stessa nel corso dell'esercizio 2019;

non può dare giudizio positivo sull'approvazione del bilancio d'esercizio.

Napoli, 23 luglio 2020

Il Collegio sindacale

Presidente Collegio sindacale
Sindaco effettivo
Sindaco effettivo

Alessandro Sacrestano
Liliana Speranza
Francesco Vallefucio

